



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DECRETO N. 4231 del 24/12/2020**

**OGGETTO:** Procedura riservata ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di giardinaggio e traslochi nelle zone distretto Apuane e Lunigiana dell'Azienda UsI Toscana Nord Ovest. Lotto 1 Servizio di Giardinaggio CIG 857135169A e lotto 2 Servizio di traslochi CIG 8571379DB3. N. gara 7997258. Indizione di gara.

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

---

**DA TRASMETTERE A:**

Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
Dipartimento Economico
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Gestione servizi economici interni ed appaltati
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estero
UOC Servizi Tecnici 1 Apuane e Lunigiana
UOS Contabilità Fornitori
101 Zona Distretto Apuane
101 Zona Distretto Lunigiana

**ALLEGATI:** SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.15

---

**OGGETTO:** Procedura riservata ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di giardinaggio e traslochi nelle zone distretto Apuane e Lunigiana dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Lotto 1 Servizio di Giardinaggio CIG 857135169A e lotto 2 Servizio di traslochi CIG 8571379DB3. N. gara 7997258. Indizione di gara.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

**Visti:**

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

**Visti:**

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e-organizzativo del servizio sanitario regionale”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

**Visto** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 come integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 ed in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Vista** la richiesta di avvio della procedura di gara da parte della Zona Distretto Apuane e Zona Distretto /SDS Lunigiana per il servizio di giardinaggio;

**Vista** la richiesta di avvio della procedura di gara da parte della U.O.C. Servizi Economici Interni ed Appalti Area Massa e Carrara per il servizio di traslochi;

**Dato atto** che in ragione delle caratteristiche delle prestazioni in oggetto non si riscontrano convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza nazionale e regionale al quale poter aderire;

**Considerato** che l'importo della gara risulta superiore al limite di soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs n. 50/2016 rappresentata, vista la tipologia del servizio, dall'importo di € 209.000,00;

**Considerato:**

- che in ragione dell'importo di cui sopra non risulta applicabile la deroga all'applicazione del Codice rappresentata da una procedura selettiva finalizzata al convenzionamento con le cooperative sociali di tipo B;
- che la fattispecie in oggetto può essere ricompresa nell'ambito di cui all'art. 112 del Codice dei Contratti;

**Vista:**

- la deliberazione ANAC n. 32/2016;
- la deliberazione ANAC n. 207 del 01/03/2017;

**Considerato:**

- che l'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 contiene disposizioni in parte difformi dalla disciplina dettata dal precedente art. 52 del D. Lgs n. 163/2006, con riferimento agli appalti riservati;
- che mentre la precedente norma riservava la partecipazione alle gare d'appalto e l'esecuzione di lavori ai laboratori protetti, la nuova disposizione non si esprime negli stessi termini;

**Rilevato:**

- che l'art. 52 del D.lgs n. 163/2006 consentiva alle stazioni appaltanti “ ... di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da disabili i quali, in ragione della natura e della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'altra attività professionale in condizioni normali ....”;
- che tale disposizione perseguiva le esigenze sociali di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, introducendo una deroga alle normali condizioni di concorrenza favorendo soggetti giuridici e programmi finalizzati alla promozione dell'integrazione o di reintegrazione dei disabili sul mercato del lavoro;
- che il perseguimento degli obiettivi avveniva quindi sia attraverso la creazione di una riserva di partecipazione operante sia sotto il profilo soggettivo (laboratori protetti) che oggettivo (programmi protetti), in entrambi i casi caratterizzata dall'impiego maggioritario di disabili.

**Considerato peraltro:**

- che tanto i laboratori protetti quanto i programmi di lavoro protetti rappresentavano istituti non previsti dalla normativa nazionale vigente;
- che ANAC ha quindi provveduto ad individuare i requisiti che dovevano essere posseduti dal soggetto che intendeva essere riconosciuto quale “laboratorio protetto” ai sensi del surrichiamato art. 52 come di seguito:
  - essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che eserciti in via stabile e principale una attività economica organizzata”;
  - prevedere nei documenti sociali, tra le finalità sociali dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
  - avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali;
  - per quanto attiene al requisito di cui al punto precedente, per disabili si intendono le persone in attività lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, i portatori di handicap intellettuale e le persone non vedenti o sordomute;

**Rilevato:**

- che ANAC con la surrichiamata deliberazione n. 32/2016 e, sull’argomento, tra le molte, con la determinazione n. 3/2012 (parere sulla normativa AG 24/2010) ha chiarito che gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale agli organismi del terzo settore devono essere tenuti distinti dai cosiddetti appalti riservati;
- che la disposizione codicistica riservava la partecipazione alle procedure di aggiudicazione ovvero l’esecuzione a laboratori protetti purché i relativi lavoratori fossero disabili e questi ultimi rappresentassero la maggioranza, mentre la deroga della L. n. 381/1991 è giustificata dall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate purché queste ultime rappresentino almeno il 30% dei lavoratori;
- che nel sistema previdente al nuovo Codice, in primo luogo, la nozione di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della L. n. 381/1991 non era coincidente con quella delle persone disabili;
- che, in secondo luogo, non coincideva la percentuale di lavoratori svantaggiati con quella dei lavoratori disabili richiesta dalle due disposizioni in esame;

**Atteso quindi:**

- che le disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 381/1991 e dell’art. 52 del D. Lgs n. 163/2006 pur accomunate dall’identica natura eccezionale e derogatoria e dal perseguimento di finalità di utilità sociale hanno ambiti di applicazione diversi e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra loro;
- che, quanto sopra rilevato, tuttavia, non impedisce alle cooperative sociali di tipo B di essere riconosciute anche come laboratori protetti/programmi di lavoro protetti;
- che, ragionando in una fase precedente al D. Lgs n. 50/2016, l’ANAC, con la delibera n. 32/2016 ha comunque osservato che “la distinzione appena tracciata è destinata ad attenuarsi in conseguenza del recepimento della direttiva 24/2014/UE. Ne consegue, da un lato, che una cooperativa di tipo B potrebbe rientrare nella nozione di operatore economico, posto che per il diritto comunitario non è essenziale che quest’ultimo persegua scopo di lucro ed abbia una stabile organizzazione imprenditoriale e, dall’altro, che la distinzione tra la categoria di persone di-

sagiate e quella di persone svantaggiate potrebbe non assumere più rilievo ai fini della riserva ...”;

#### **Rilevato:**

- che con atto di segnalazione n. 3/2014 l'ANAC sulla base dei principi enunciati nel considerando 36 della direttiva appalti e delle disposizioni dell'art. 20 della stessa, ha ulteriormente osservato che “...La disciplina di tale riserva (art. 20 dir. Appalti, art. 38 dir. Utilities) è stata innovata rispetto a quella delle precedenti direttive, subendone un ampliamento soggettivo (non si citano solo i laboratori protetti ma anche le imprese sociali; non solo i disabili ma anche persone svantaggiate) e oggettivo (la percentuale minima dei lavoratori con disabilità o svantaggiati è fissata al 30% del personale complessivo di impresa, in luogo della maggioranza);
- che, all'interno dei nuovi parametri possono rientrare anche le cooperative sociali di cui all'art. 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni senza necessariamente accreditarsi quali laboratori protetti, anche perché la percentuale, fissata al 30% di persone svantaggiate/disagiate, richiesta dalla direttiva coincide perfettamente con quella stabilita dalla norma da ultimo richiamata”;

**Considerato** quindi che, rispetto alla precedente disposizione dell'art. 52 del D. Lgs n. 163/2006, la nuova previsione normativa dell'art. 112 apporta alla disciplina degli “appalti riservati”, alcune novità:

- si prevede espressamente la possibilità di applicare la riserva anche nell'ambito delle concessioni e non solo degli appalti;
- viene ampliato l'ambito soggettivo di applicabilità della norma: l'art. 52 prevedeva la riserva per i soli laboratori protetti, l'art 112 è invece riferito in generale agli operatori economici e a cooperative e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e svantaggiate; la riserva è quindi in favore di operatori economici che impieghino non solo i disabili ma anche persone svantaggiate compresi i lavoratori svantaggiati;
- è possibile riservare l'esecuzione del contratto, oltre che nei casi sopra indicati, anche nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% e non più la maggioranza dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;
- la norma, a differenza del previgente Codice introduce, al comma 2, una espressa definizione di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati con rinvio alle rispettive discipline di settore (soggetti con disabilità, persone svantaggiate, lavoratori svantaggiati);
- resta infine confermato che il bando di gara o l'avviso di preinformazione devono espressamente dare atto che si tratta di appalto o di concessione riservata;

#### **Rilevato quindi:**

- che per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di gara la stessa è riservata a tutti gli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nel quale sono da ricomprendere i laboratori protetti, le cooperative sociali di tipo B, gli operatori economici in possesso della qualifica di impresa sociale;
- che ai fini della riserva nella fase di esecuzione, la stessa, si riferisce all'attivazione di programmi di lavoro protetti con l'impiego di almeno il 30% dei lavoratori nell'ambito delle categorie dei lavoratori disabili o dei lavoratori svantaggiati;

**Dato atto** che con le suddette richieste vengono garantite le coperture economiche della spesa;

**Ritenuto** quindi di dover con il presente atto procedere all'avvio della procedura d'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs n. 50/2016, approvando contestualmente la documentazione di gara rappresentata da:

- Bando di gara (**All. n. 1**);
- Capitolato speciale di gara (**All. n. 2**) e relativi allegati:
  - Scheda Tecnica A "Servizio di giardinaggio presso Zona Distretto Apuane-Zona Distretto/SDS Lunigiana"
  - Scheda Tecnica B "Servizio di traslochi presso Zona Distretto Apuane-Zona Distretto/SDS Lunigiana"
  - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) + dichiarazione integrativa DGUE
  - Fac simile "Scheda di Dettaglio Offerta Economica"
  - Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale)
  - Fac simile "modulo patto d'integrità"
  - DUVRI per il servizio di giardinaggio
  - DUVRI per il servizio di traslochi
- Disciplinare di gara (**All. n. 3**);

**Considerato** inoltre che:

- l'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rimanendo in vigore quanto disposto specificamente dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016 terzo comma lett.a;
- per la valutazione del progetto relativo all'offerta tecnica sarà attribuito un massimo di n. 75 punti, rimanendo il punteggio residuo di n. 25 punti legato all'offerta economica;
- la valutazione dell'offerta tecnica avrà luogo secondo i criteri esplicitati dal Capitolato;
- per quanto attiene alle funzioni relative alla fase di esecuzione della gara, lo scrivente in quanto Dirigente dell'U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari è titolare della competenza specifica, assumendo direttamente il ruolo di RUP;
- per quanto attiene alla nomina della Commissione Giudicatrice delle offerte la stessa è già considerata all'interno del Capitolato di gara, con l'individuazione delle professionalità idonee alla valutazione;

**Considerato** che il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi del terzo comma dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, comprensivo dell'opzione di rinnovo sopra indicata è pari a **€ 1.560.931,72 iva esclusa**, mentre l'importo a base di gara, oggetto di ribasso, è pari **€ 779.875,86 iva esclusa+ 1.180,00 per oneri da rischi interferenziali per un totale complessivo per € 781.055,86** come riportati nella tabella sottostante:

Lotti/Schede	Valore economico annuale presunto del servizio	Durata contrattuale (mesi)	Importo a base di gara iva esclusa	Opzione rinnovo (mesi)	Durata massima mesi	Valore stimato dell'appalto (Importo a base di gara + opzione rinnovo) iva esclusa	Scomposizione del valore stimato dell'appalto COSTO DELLA MANODOPERA	Scomposizione del valore stimato dell'appalto ALTRI COSTI
<b>Lotto 1 Scheda A</b> Servizio di giardinaggio – Zona distretto Apuane e Zona-Distretto/SDS Lunigiana CIG 857135169A	€ 332.560,88	24	€ 665.121,76	24	48	€ 1.330.243,52	€ 1.209.312,28	€ 120.931,24
Oneri da rischi interferenziali			€ 780,00			€ 780,00		
<b>Totale lotto 1</b>			€ 665.901,76			€ 1.331.023,52		

Lotto 2 Scheda B Servizio di traslochi – Zona-Distretto Apuane e Zona-Distretto/SDS Lunigiana CIG 8571379DB3	€ 57.377,05	24	€ 114.754,10	24	48	€ 229.508,20	€ 199.555,44	€ 29.952,76
Oneri da rischi interferenziali			€ 400,00			€ 400,00		
Totale lotto 2	€ 57.377,05		€ 115.154,10			€ 229.908,20	€ 199.555,44	€ 29.952,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 389.937,93		€ 781.055,86			€ 1.560.931,72	€ 1.408.867,72	€ 150.884,00

**Considerato** che la gara verrà eseguita attraverso la procedura telematica START per cui il concorrente potrà acquisire l'ulteriore specifica documentazione a partire dalla domanda di partecipazione direttamente prodotta dal sistema;

**Considerato** che, a seguito delle modifiche dell'art. 140 del D.Lgs n. 50/2016 introdotte dall'art. 8 comma 5 della Legge n. 120/2020 il richiamo in via paritaria alla considerazione delle norme del Codice del Terzo Settore, alternativa al Codice dei Contratti non determini l'opportunità dell'avvio di procedure diverse dal ricorso alla gara d'appalto, in quanto:

- il ricorso alla procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 56 del D.lgs n. 117/2017 determinerebbe l'esclusione di parte dei soggetti ricompresi nell'ambito del Terzo Settore essendo la procedura riservata alle Associazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale;
- il ricorso alla coprogettazione di cui a precedente art. 55 non è supportato da elementi logici di valutazione trattandosi di un servizio ormai consolidato

**Dato atto** che in questa sede l'importo a base di gara non costituisce elemento tale da produrre un effettivo impegno di spesa in quanto non sono identificati il creditore, le ragioni del creditore e la somma da corrispondere;

**Dato atto che:**

- il bando di gara dovrà essere trasmesso in via prioritaria, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs n. 150/2016, all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea;
- per la pubblicità a livello nazionale disciplinata dal successivo art. 73 in assenza, ad oggi, della piattaforma digitale di ANAC prevista dal quarto comma e finalizzata a garantire la pubblicazione senza oneri finanziari vale in prima istanza il riferimento alla disciplina transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016;
- esaurita al 31.12.2016 l'efficacia temporale della disciplina transitoria, l'art. 9, quarto comma, del D.L. 30.12.2016 n.244 convertito con modificazioni in L. 27.02.2017 n. 19, ha prorogato i riferimenti di cui all'undicesimo comma del D.lgs n. 50/2016 sino all'entrata in vigore del decreto istitutivo della piattaforma digitale ANAC con le seguenti conseguenze:
  - l'obbligo di pubblicazione del bando anche sulla Gazzetta Ufficiale ma con il rimborso degli oneri a carico del concorrente aggiudicatario entro i sessanta giorni successivi,
  - il richiamo all'applicazione dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dall'art. 7, comma 7 del DL 31.12.2015 n.210 convertito in L. 25.02.2016 n. 21 con il ripristino dell'obbligo di pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ed almeno due a diffusione locale;

**Dato atto** che le spese di pubblicazione saranno quindi disposte con successivo separato atto;

**Considerato** inoltre che nel quadro economico della spesa viene inserito il calcolo delle somme disposte a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, sino ad un massimo del 2%, da liquidare sulla base della specifica regolamentazione aziendale;



**Considerato** di dover accantonare, a copertura delle somme a titolo di cui sopra nella misura dello 0,40% calcolato sull'importo a base di gara;

**Rilevato** infatti il sorgere dell'obbligo specifico, per tutte le procedure di gara svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 a condizione dell'accantonamento delle somme nel quadro economico di spesa;

**Rilevato** che per la procedura in oggetto l'importo a base di gara é stabilito in € 781.055,86 e che l'importo a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, applicando la percentuale dello 0,40%, è pari ad € 3.124,22;

**Visto** l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 co. 5 bis. che stabilisce che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo ai medesimi conti economici dei servizi oggetto della procedura;

**Considerato** quindi di dover accantonare, a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, l'importo complessivo sopra indicato pari ad € 3.124,22 sui conti economici di imputazione della relativa spesa di cui € 2.663,61 sul conto relativo alla copertura dei servizi di giardinaggio ed € 460,61 sul conto relativo alla copertura dei servizi di traslochi;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

**Dato atto** inoltre che, la Responsabilità del Procedimento si estende alla considerazione delle premesse e delle conseguenze di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, all'Ufficio Supporto al RUP per quanto attiene alla predisposizione ed esecuzione del procedimento di gara nella fase esecutiva, oltre che allo stesso, agli operatori aziendali impiegati nella fase di esecuzione del contratto;

**Attestata** la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

**Dato atto** che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,

1. l'indizione di una procedura di appalto riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n. 50/2016 come indicato in narrativa ed espresso nella documentazione di gara allegata, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi di giardinaggio Lotto 1 CIG 857135169A e per l'affidamento di servizi di traslochi Lotto 2 CIG 8571379DB3 nelle Zone Apuane e Lunigiana/SDS dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, per un valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi del terzo comma dell'art.35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, comprensivo dell'opzione di rinnovo sopra indicata, pari ad € 1.560.931,72 Iva esclusa e compreso oneri per rischi interferenziali per € 1.180,00, mentre l'importo a base di gara, oggetto di ribasso, è pari € 779.875,86 iva esclusa;

2. l'approvazione della documentazione preliminare di gara, già descritta in premessa ed allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara (**All. n. 1**);

- Capitolato speciale di gara (**All. n. 2**) e relativi allegati:
  - Scheda Tecnica A “Servizio di giardinaggio presso Zona Distretto Apuane-Zona Distretto/SDS Lunigiana”
  - Scheda Tecnica B “Servizio di traslochi presso Zona Distretto Apuane-Zona Distretto/SDS Lunigiana”
  - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) + dichiarazione integrativa DGUE
  - Fac simile “Scheda di Dettaglio Offerta Economica”
  - Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale)
  - Fac simile “modulo patto d'integrità”
  - DUVRI per il servizio di giardinaggio
  - DUVRI per il servizio di traslochi
- Disciplinare di gara (**All. n. 3**);

3. L'approvazione del quadro economico di spesa rapporto alla durata del contratto come di seguito indicato dando atto della copertura economica della spesa;

A) Importo a base di gara per € 781.055,86 escluso Iva 22%, di cui:

- manodopera € 704.433,86
- altri costi € 75.442,00
- oneri per rischi interferenziali € 1.180,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 174.956,51 di cui:

- per incentivi ex art. 113 D.lgs n. 50/2016, € 3.124,22 applicando una percentuale dello 0,40% sull'importo a base di gara,
- IVA 22% su € 781.055,86 per complessivi € 171.832,29

C) Importo complessivo dell'appalto comprensivo delle somme a disposizione: € 956.012,37

4. di dare atto che il costo di € 956.012,37 (incluse le somme a disposizione) derivante dal presente decreto sarà imputato per € 815.063,75 al conto economico 31030101 "Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze E,NO" e per € 140.948,62 al conto economico 31025143 “Servizi di logistica e sicurezza PRI,E,NO” del bilancio preventivo dell'anno 2021 in corso di adozione e nei limiti del bilancio pluriennale come indicato nelle tabelle sotto riportate:

Per Servizio di giardinaggio - Zona distretto Apuane e Lunigiana	
Esercizio	31030101 "Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze E,NO"
2021 (da luglio)	€ 203.765,94
2022	€ 407.531,87
2023 (fino a giugno)	€ 203.765,94

Totale	€ 815.063,75
--------	--------------

Per Servizio di traslochi - Zona distretto Apuane e Lunigiana	
Esercizio	31025143 "Servizi di logistica e sicurezza PRI,E,NO"
2021 (da luglio)	€ 35.237,15
2022	€ 70.474,32
2023 (fino a giugno)	€ 35.237,15
Totale	€ 140.948,62

5. di accantonare, nelle more dell'adozione dello specifico regolamento aziendale, una somma pari allo 0,40% dell'importo a base di gara da destinare al fondo per l'incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 per un totale di € 3.124,22 sui conti economici di imputazione della relativa spesa di cui € 2.663,61 sul conto relativo alla copertura dei servizi di giardinaggio 31030101 "Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze E,NO" ed € 460,61 sul conto relativo alla copertura dei servizi di traslochi 31025143 "Servizi di logistica e sicurezza PRI,E,NO";

6. l'avvio della pubblicazione del bando all'Ufficio Pubblicazioni dell'UE ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs n. 50/2016, provvedendo con successivo distinto atto alle pubblicazioni in ambito nazionale tenuto conto delle disposizioni normative descritte in narrativa;

7. di dare atto che per effetto del Comunicato ANAC del 20 maggio 2020 è sospeso, per le gare indette dal 19 maggio 2020 e sino al 31/12/2020, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici privati l'obbligo del pagamento del bollettino di gara ad ANAC;

8. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;

9. di procedere come descritto in narrativa, all'accantonamento delle somme, ex art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, da corrispondere, successivamente all'approvazione del Regolamento Aziendale, ai soggetti espressamente indicati in narrativa e a quelli che, dopo l'aggiudicazione, risulteranno titolari di funzioni nella fase esecutiva, purché, in entrambi i casi, non appartenenti al profilo dirigenziale;

10 di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;

11. di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.  
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI  
Dr. Franco Bensa

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 24/12/2020 09:54:06

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038